

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** • (magistrato) e **Silvia Massimi** • (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO E DOLO NEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 452-SEPTIES C.P.: LA TUTELA DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 6294 del 21 gennaio – 17 febbraio 2026

Le funzioni di controllo e vigilanza ambientali (e in materia di sicurezza e igiene sul lavoro) sono un bene giuridico tutelato dall'articolo 452-septies del codice penale e non possono essere compromesse o ostacolate.

La pronuncia della Corte di cassazione offre l'occasione per soffermarsi su una fattispecie poco frequentemente oggetto di applicazione tra i delitti contro l'ambiente introdotti dalla legge 22 maggio 2015 n. 68, vale a dire il delitto di impedimento del controllo di cui all'art. 452-septies del codice penale. La giurisprudenza di legittimità in materia di impedimento del controllo ambientale risulta infatti relativamente limitata: questa sentenza consente di esaminare i presupposti applicativi della fattispecie, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del dolo e alla funzione sistematica che la norma assume nel contesto del titolo VI-bis del codice penale.

La vicenda trae origine da un'attività ispettiva svolta presso un impianto produttivo nel corso della quale, secondo quanto accertato dalle indagini e nei giudizi di merito, l'imputato aveva posto in essere condotte idonee a ostacolare l'esecuzione delle verifiche da parte degli organi di controllo preposti. In particolare, la condotta contestata si era concretizzata nel frapporre ostacoli allo svolgimento delle operazioni ispettive, impedendo di fatto il completamento degli accertamenti programmati. In concreto l'imputato, raggiunto nell'azienda da lui diretta da incaricati del controllo da parte di una società *in house* della pubblica amministrazione, dapprima opponeva di non poter attendere il tempo occorrente per lo svolgimento del loro intervento a causa della imminente pausa pranzo, poi diceva di doversene andare per lavorazioni urgenti da svolgere altrove, infine, con l'aiuto dei colleghi, prelevava la strumentazione dei preposti al controllo, portandola al di fuori dell'azienda: con ciò dimostrando il suo dolo nel voler impedire in ogni caso il controllo.

I giudici di merito hanno ritenuto che tali condotte integrassero la fattispecie prevista dall'art. 452-septies del codice penale, norma che punisce chiunque, negando l'accesso ai luoghi ovvero predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisca, intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo ambientale. Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie richiede la presenza del dolo, consistente nella coscienza e volontà di ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo. La Corte di cassazione, nel confermare le valutazioni operate dai giudici di merito, ha ritenuto sussistente il dolo, desunto dalle modalità concrete della condotta dell'imputato, che risultava consapevolmente diretta a impedire il pieno svolgimento dell'attività ispettiva. La configurabilità del delitto presuppone un comportamento intenzionalmente orientato a eludere o intralciare il controllo ambientale, non essendo sufficiente una mera irregolarità o una condotta colposa.

Nello svolgimento delle attività ispettive, di vigilanza e di controllo, è necessario quindi considerare la possibile ricorrenza di questo delitto, valutando il comportamento dei soggetti sottoposti al controllo. Nel ragionamento della Corte assume rilievo la collocazione sistematica dell'art. 452-septies c.p. nel quadro dei delitti ambientali introdotti dalla L. 68/2015, in cui trova applicazione quando la condotta di ostacolo ai controlli non integri una più grave fattispecie del titolo VI-bis, quali l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) o il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

La disposizione dell'art. 452-septies del codice penale si pone, inoltre, in rapporto con alcune ipotesi contravvenzionali previste dalla legislazione ambientale, tra cui l'art. 137, comma 8, del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, che sanziona la violazione delle prescrizioni relative ai controlli sugli scarichi. Mentre però la norma contravvenzionale riguarda specifiche violazioni settoriali della disciplina dei controlli, l'art. 452-septies c.p. tutela in senso più ampio l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, reprimendo le condotte dolose dirette a impedirne o eluderne lo svolgimento.

La contravvenzione di cui all'art. 137 del Dlgs 152/2006 si applica alle sole condotte del titolare dello scarico che non consenta l'accesso al soggetto incaricato del controllo a titolo di colpa, ovvero senza produrre intralcio o elusione delle attività di vigilanza: come si comprende si tratta di fattispecie ormai ampiamente residuale.

La pronuncia della Corte di cassazione conferma, dunque, la funzione di presidio autonomo attribuita alla fattispecie di impedimento del controllo, destinata a operare come norma di chiusura del sistema dei delitti ambientali. Attraverso tale disposizione il legislatore ha inteso rafforzare la tutela penale dell'ambiente anche sul piano procedimentale, garantendo l'effettività delle attività ispettive e di verifica, il cui corretto svolgimento costituisce presupposto imprescindibile per l'accertamento e la repressione degli illeciti ambientali.



FOTO: PIC4LIFE - UNSPLASH